



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Prot. **25015**

LL.PP. 11926

Ord.n. 88

Oggetto: Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale. Rettifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n. 160 del 30/08/2012.

IL SINDACO

Premesso che

- con Ordinanza Sindacale n. 160 del 30/08/2012, a far data dal 1° settembre 2012, venivano disposte le nuove modalità di conferimento dei rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, in forma separata per frazioni omogenee, secondo zone, sistemi, modalità e tempistiche specificate nei prospetti allegati alla medesima ordinanza;
- al punto 13 della suddetta ordinanza veniva stabilito che *“L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto dettato dalla legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge”*;

Ritenuto di dover inasprire il sistema sanzionatorio per la mancata ottemperanza alla precitata ordinanza sindacale, al fine di garantire una maggiore efficacia dell'azione repressiva al fenomeno dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare e integrare l'Ordinanza Sindacale n. 160 del 30/08/2012 prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00, determinandone il valore in € 150,00, ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.Lg. 18/08/2000 n. 267 con particolare riferimento agli artt. 50 e 54;

Richiamato lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. A parziale modifica ed integrazione della ordinanza sindacale n. 160 del 30/08/2012, l'inosservanza delle disposizioni nella stessa contenute, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00, il

cui valore viene determinato in € 150,00, secondo quanto dettato dalla legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii. (si applica la sanzione più favorevole tra il doppio del minimo o un terzo del massimo), salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nelle rispettive qualità, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- inserita sul sito internet del Comune e dell'Unione ARO 2 BT;
- trasmessa ai Dirigenti Responsabili dei vari settori comunali interessati nell'ambito delle rispettive attività;
- trasmessa al Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario del servizio, Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza - Ecolife srl di Canosa di Puglia;
- inoltrata al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, e a tutti gli altri Organi di Polizia operanti sul territorio comunale e preordinati a funzioni di controllo, nonché per opportuna conoscenza all'*Ufficio di Governo della Prefettura di Barletta ed all'Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani - Settore Ambiente.*

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di gg 60 ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale,

24 LUG. 2015



IL SINDACO
Dott. Ernesto LA SALVIA